



COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

UFFICIO AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE

Tel. 0781/964440- 0781/963111 protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it

BANDO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale – denominata “Fondo Sostegno Affitti”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione

- della legge regionale n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 11;
- del D.M. 7 giugno 1999 e del D.M. 13 luglio 2022;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22.09.2022;
- della propria Determinazione n. 214 del 11.10.2022

Presentazione domande dal 17.10.2022 alle ore 24.00 del 01.11.2022

Art. 1 - Destinatari dei contributi

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione al contributo

Possono presentare domanda i cittadini che alla data di pubblicazione del presente bando si trovino nella seguente posizione:

- essere residenti anagraficamente nel Comune di Piscinas;
la residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- essere titolari di un contratto di locazione, che deve sussistere al momento della presentazione della domanda, ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune di Piscinas, regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio Registro, documentabile, di durata non inferiore a quattro anni, non avente natura transitoria, con superficie utile netta come da art. 2 comma 2 della L.R.13/89;
- essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
- non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione Comunale o da qualsiasi altro Ente.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da maturare nell'anno successivo.

Requisiti economici per ottenere i benefici:

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti riferiti al nucleo familiare del richiedente, ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 216 del 13/7/2022:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS per complessivi € 13.659,88, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad € 3.098,74.
- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.
- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad 35.000,00 Euro rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Sono esclusi dai benefici:

- ◆ I nuclei familiari nei quali anche uno solo dei componenti risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89. Il possesso di tale diritto esclude il beneficio anche se esercitato o esercitabile in qualunque altra parte del territorio nazionale, ai sensi delle disposizioni regionali;
- ◆ i titolari di un contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali "A1" (abitazione signorile), "A8" (abitazione in ville) e "A9" (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- ◆ i nuclei famigliari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- ◆ i canoni di locazione degli alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica), assoggettati al regime di canoni di edilizia agevolata, disciplinati dalla L.R. 13/89.

Art. 3 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Fanno parte altresì del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

- Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 4 – Documentazione da allegare

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il contratto di locazione deve essere documentabile e dovrà, pertanto, essere allegato in copia. Deve essere allegata, altresì, ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno.

Art. 5 – Termini di presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato per le ore 24.00 del 01.11.2022, pena il non accoglimento della domanda.

Art. 6 – Pubblicità del bando

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della L. 241/90, presso l'Albo Pretorio online del Comune, sul sito internet: www.comune.piscinas.ci.it

Art. 7- Procedura per la presentazione della domanda

L'istanza deve essere inviata, esclusivamente a mezzo PEC, a pena di esclusione, al Comune di Piscinas all'indirizzo: protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **24.00 del giorno 01.11.2022**.

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.

È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati).

Art. 8 – Valutazione delle istanze

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'ufficio Servizi Sociali procederà con l'istruttoria delle richieste pervenute e predisporrà la graduatoria provvisoria dei beneficiari, nel rispetto dei criteri approvati con la D.G.R. n. 29/19 22.09.2022 e sulla base delle priorità specificate dal presente avviso.

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza.

La presentazione di moduli oltre i termini di scadenza, incompleti, ossia privi di una o più pagine o altri elementi essenziali, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina la irricevibilità e la conseguente esclusione dal procedimento.

È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati).

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di eventuali chiarimenti/integrazioni.

Art. 9 – Cause di esclusione/Irricevibilità

Sono esclusi dal **procedimento** coloro:

1. che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
2. che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
3. che presentino moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine o di altri elementi essenziali, non firmati e/o non debitamente compilati in ogni loro parte.

Art. 10– Graduatoria

Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento provvede a redigere l'elenco delle istanze ammissibili a contributo con il rispettivo importo e l'elenco delle istanze irricevibili/inammissibili in applicazione dei criteri stabiliti dal presente bando;

Completata la valutazione delle domande e della documentazione a suo corredo, con apposito provvedimento il Responsabile approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo con relativo importo concesso;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni che ne hanno comportato l'esclusione.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Ciascun beneficiario, nel rispetto della normativa in materia dei dati personali, verrà identificato con il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune. Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Resta inteso che si procederà alla ripartizione ed erogazione dei contributi in favore di tutti i soggetti collocati in posizione utile, nel rispetto delle priorità previste ed entro i limiti delle risorse assegnate dalla Regione al Comune di Piscinas.

Art. 11 – Entità del Contributo

L'entità del contributo è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, e in relazione al reddito ISEE del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario. L'ammontare massimo di contributo concedibile ai singoli beneficiari, così come stabilito dal D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999, è pari a € 3.098,74 annui per i nuclei familiari con un ISEE non superiore a due pensioni minime INPS ed esso corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISEE. Per i nuclei familiari con un ISEE non superiore al limite previsto per l'assegnazione agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, esso corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.320,00 annui.

Art. 12 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione.

La cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure (come per esempio nel caso del Reddito di Cittadinanza). Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Art. 13 – Erogazione del Contributo

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito dell'accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrebbe essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno comunale, il Comune stesso potrà effettuare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti o stilare una graduatoria sulla base di parametri di priorità individuati. In tal caso i suddetti parametri di priorità includono la presenza nei nuclei familiari richiedenti di ultrasessantacinquenni, disabili o di situazioni di particolare debolezza sociale.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute, in fotocopia, di pagamento del canone di locazione attestanti l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per l'anno 2022 al locatore.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune potrà, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della L. n. 431/1998, erogare i contributi destinati ai conduttori al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto dal Comune di Piscinas che gestisce l'intervento tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi spettanti.

Art. 14 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le

sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 15– Trattamento dei dati

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell'ancora vigente art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, ai fini del presente bando è titolare del Trattamento il Comune di Piscinas, Via R. Margherita 65, 09010 Piscinas.

Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente bando.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett. a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito nella domanda di partecipazione

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso.

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al concorrente di partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione Autonoma della Sardegna.

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura. I dati personali dei richiedenti saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente procedura.

I richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall'art. 7 D.lgs. n. 196/2003 che qui di seguito si riepilogano.

È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l'accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/2016).

La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.

Art. 16 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 13 del 9 marzo 2022 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Piscinas lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mariano Cogotti
(firmato digitalmente)